



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"  
DI SALE MARASINO**

Via Mazzini, 28 – 25057 Sale Marasino (BS) – Tel. 030.986208  
[bsic87100b@istruzione.it](mailto:bsic87100b@istruzione.it) – [bsic87100b@pec.istruzione.it](mailto:bsic87100b@pec.istruzione.it)  
CF 98149890174 – BIIC87100B – Codice Univoco UFJYQL



Sale Marasino, 02/10/2025

- Al personale Docente T.D. al 30/06/2026 e 31/08/2026
- Agli atti

**Oggetto: Richiesta ferie e festività soppresse durante il periodo di sospensione dalle attività didattiche personale docente con contratto T.D. al 30/06/2026 e 31/08/2026.**

Con la presente, vista la Nota MIUR n. 75233 del 27/03/2025, si invita il personale docente T.D. al 30/06/2026 e 31/08/2026, a richiedere le ferie e festività soppresse spettanti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come da calendario scolastico per l'a.s. 2025/26.

#### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

##### **1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).**

a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

##### **2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.**

a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

##### **3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.**

a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

##### **4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.**

a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- i. decesso;

- ii. malattia e infortunio;
- iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

### **1. Periodi di fruizione:**

- a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
  - i. vacanze natalizie;
  - ii. vacanze pasquali;
  - iii. ponti e festività;
  - iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate);
  - v. ogni altro giorno in cui è prevista la sospensione didattica.

### **2. Ferie durante l'attività didattica:**

- a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
  - i. le ferie devono essere state maturate
  - ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

### **3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:**

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

### **4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:**

- a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

### **5. Supplenti brevi e saltuari:**

- a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si richiama infine l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. L'istituto non può assegnarle automaticamente;
2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita pertanto il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

#### **CANALI DI RICHIESTA**

Le richieste dovranno pervenire unicamente tramite modulistica Nuvola utilizzando il modulo "Richiesta Ferie e Festività".

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

Si allega, a titolo informativo, la Nota del Miur n. 75233 del 27/03/2025.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Emanuele d'Adamo**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del d.lgs 39/1993